

STATUTO FEDERAZIONE DEL DIGITALE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, caratteristiche, sede e durata della Federazione

Art. 2 – Vision e mission

Art. 3 – Modalità operative e di svolgimento delle attività.

TITOLO II – SOCI – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI – CONTRIBUTI

Art. 4 – I Soci

Art. 5 – Diritti ed obblighi dei Soci

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 – Cessazione della condizione di socio

Art. 8 – Contributi

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO DELLA FEDERAZIONE

Art. 9 – Organi della Federazione

Art. 10 – L'Assemblea

Art. 11 – Il Presidente

Art. 12 – I Vicepresidenti

Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza

Art. 14 – Il Consiglio Generale

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori

Art. 16 – I Proviviri

Art. 17 – Disposizioni generali sulle cariche

Art. 18 – Direttore Generale

TITOLO IV – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE

Art. 19 – Gestione Economica e Finanziaria

Art. 20 – Fondo comune

TITOLO V – MODIFICHE DELLO STATUTO – SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 21 – Modifiche statutarie

Art. 22 – Scioglimento

Art. 23 – Disposizioni finali.

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

1. Costituzione, denominazione, caratteristiche, sede e durata della Federazione.

- 1.1. È costituita la federazione denominata "**Federazione del Digitale**".
- 1.2. La Federazione del Digitale nasce dalla volontà di due primarie organizzazioni specializzate nel settore del digitale: Consorzio Netcomm, il Consorzio che rappresenta le aziende che operano nel settore del Commercio Elettronico e del digitale, e Interactive Advertising Bureau (I.A.B., per brevità), la più importante Associazione nel campo della pubblicità digitale ed è aperta a tutte le Associazioni e i Consorzi Industriali nazionali delle imprese che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli operatori del commercio elettronico, gli operatori della comunicazione e del marketing digitale, gli operatori dei servizi di pagamento e dei servizi finanziari, gli operatori della logistica, i gestori di reti di comunicazione, dei prodotti e servizi informatici ed elettronici, inclusa l'elettronica di consumo, dei servizi internet e dei servizi connessi a tutti i precedenti, siano essi prestati a imprese o consumatori finali, anche in outsourcing.
- 1.3. Federazione del Digitale è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Proprio Codice Etico e dei valori associativi che sarà a tale scopo redatto e che costituirà parte integrante del presente statuto.
- 1.4. La Federazione ha sede legale in Milano, via Chiaravalle, n. 8, e potrà dotarsi di una sede operativa, la cui collocazione verrà stabilita dal Consiglio di Presidenza.
- 1.5. La durata della Federazione è fissata sino al 31 dicembre 2030.

2. Vision e mission.

- 2.1. La Federazione del Digitale è una federazione di associazioni di imprese che ha come finalità statutaria primaria la promozione e lo sviluppo del settore digitale e delle nuove tecnologie a beneficio dell'innovazione del Paese, riconoscendo la centralità e il ruolo preminente dei predetti settori di cui ha la rappresentanza nell'interesse economico e sociale della nazione.

2.2. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso attività di varia natura tra cui studi, ricerche e attività di comunicazione che consentiranno di promuovere la conoscenza del settore sensibilizzando gli interlocutori sull'importanza che il digitale ha oramai assunto in tutti gli aspetti della vita e del lavoro delle imprese e delle persone.

In particolare, la Federazione intende aprire un canale di comunicazione e di dialogo con le istituzioni pubbliche e gli organi politici a livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere lo sviluppo dei paradigmi e dell'economia digitale in tutti i settori, siano essi pubblici che privati.

2.3. La Federazione del Digitale ha, inoltre, lo scopo prioritario di rappresentanza delle Imprese che operano nella filiera delle attività basate sulle tecnologie e sui servizi digitali.

3. Modalità operative e di svolgimento delle attività.

3.1. Le associazioni, i consorzi federati, le istituzioni e, più in generale, le organizzazioni che aderiscono alla Federazione del Digitale conservano piena rappresentatività e autonomia nei confronti del mondo politico-istituzionale su temi specifici di ciascuna categoria, mentre trattano in sede federativa i temi di interesse comune della Federazione, ricercando convergenza nelle posizioni e ottimizzazione delle risorse nell'ambito della Federazione.

3.2. La Federazione del Digitale sviluppa la propria attività in un rapporto di sussidiarietà con le componenti la base associativa, anche avvalendosi d'intesa con le stesse e a seconda delle specifiche competenze, delle loro competenze professionali.

3.3. La Federazione del Digitale può aderire, sempre nel rispetto degli scopi statutari, ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali.

3.4. La Federazione intende valorizzare la convergenza delle tecnologie e dei servizi digitali attraverso un unico sistema di rappresentanza che ne enfatizzi i comuni obiettivi di crescita, le similitudini intersettoriali, le opportunità di stimolo dell'attività economica, promuovendo la creatività e l'innovazione tecnologica che il nostro Paese possiede grazie a realtà aziendali italiane ed estere e alle eccellenze universitarie sul territorio.

3.5. A tal fine, la Federazione promuove iniziative volte ad accrescere il valore percepito dei servizi digitali, la ricerca e gli investimenti che ne rappresentano il carattere

distintivo, nonché a stimolare l'offerta e accrescere la domanda di servizi digitali per i cittadini, le Imprese, le Pubbliche Amministrazioni.

3.6. La Federazione:

- a. promuove e favorisce, su richiesta dei Soci, o d'intesa con essi, posizioni di interesse comune con altri organismi, enti, istituzioni, fondazioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali;
- b. sostiene gli interessi e le istanze di carattere generale e collettivo dei Soci, rappresentandoli, d'intesa con gli stessi e nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con le Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali e gli Enti locali;
- c. provvede all'informazione dei Soci, relativamente a problematiche generali e specifiche di interesse per il settore;
- d. coordina la rappresentanza attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione interna dei servizi e delle risorse delle componenti la base associativa, in applicazione del rapporto di sussidiarietà di cui al comma 3;
- e. promuove e approfondisce lo studio di problemi di interesse comune rappresentati, soprattutto, in materia economica e normativa;
- f. organizza, su richiesta dei Soci, o d'intesa con essi, eventi, seminari, studi, dibattiti finalizzati a migliorare la conoscenza e favorire la crescita dei settori rappresentati;
- g. partecipa all'attività di altre Organizzazioni nazionali o internazionali nel rispetto degli scopi del presente Statuto e secondo le proprie finalità;
- h. contribuisce a migliorare il contesto per l'interoperabilità tra prodotti e servizi digitali e interviene per accrescere la fiducia e la sicurezza on-line;
- i. incoraggia gli investimenti in ricerca e sviluppo e promuove l'applicazione del progresso scientifico e l'innovazione tecnologica;
- j. favorisce l'alfabetizzazione, promuove l'attività di formazione per lo sviluppo delle competenze e l'inclusione nel mondo digitale, anche promuovendo l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi di interesse pubblico, di strumenti per la diffusione di contenuti digitali;

- k. favorisce ogni iniziativa per comunicare una corretta immagine dell'attività delle categorie rappresentate attraverso il coinvolgimento degli Associati in ciascun ambito specifico sviluppando un processo di comunicazione e di informazione tra Federazione e base associativa sui temi di competenza;
- l. promuove iniziative di raccordo e di coordinamento con Università ed Enti di ricerca;
- m. opera per lo sviluppo del patrimonio tecnologico, digitale e culturale del Paese.
- n. promuove e svolge attività di cooperazione allo sviluppo digitale, anche internazionale.

TITOLO II

SOCI – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI – CONTRIBUTI

4. I Soci.

- 4.1. Aderiscono alla Federazione del Digitale, in qualità di Soci Effettivi, e quindi con competenze organizzative e di rappresentanza della stessa, le associazioni nazionali delle imprese e i consorzi senza finalità di lucro che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali.
- 4.2. Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci Aggregati, associazioni di categoria facenti parte delle filiere rappresentate, senza scopo di lucro, purché con i seguenti requisiti:
 - a. ambito di rappresentanza con elementi di complementarietà, strumentalità o collegamento industriale con quello dei Soci di cui al comma 1;
 - b. attività di rappresentanza e servizi non confliggenti con quelle degli altri Soci;

La Federazione del Digitale può altresì associare, in qualità di soci aggregati, associazioni, enti, enti di ricerca e università, consorzi e organizzazioni aventi lo scopo di promozione e tutela di interessi specifici, omogenei o contigui a quelli della Federazione. Il numero dei soci aggregati non può snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

4.3. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei valori associativi della Federazione. Alla domanda di ammissione le organizzazioni richiedenti devono allegare copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

4.4. La domanda di adesione è esaminata dal Consiglio di Presidenza il quale valuta, in particolare, il possesso da parte dell'organizzazione richiedente:

- i. dei requisiti qualitativi – in termini di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità – richiesti dal Codice Etico della Federazione;
- ii. dei valori perseguiti dall'organizzazione richiedente che siano in linea con quelli a cui si ispira la Federazione;
- iii. delle caratteristiche che l'organizzazione richiedente deve possedere per l'inquadramento in una delle due categorie di Socio prevista, effettivo o aggregato.

Le domande che soddisfano i requisiti sono sottoposte a votazione dello stesso Consiglio di Presidenza, con scrutinio palese e a maggioranza semplice, e ratificate dal Consiglio Generale della Federazione in occasione della prima seduta.

4.5. Il rapporto associativo si intende instaurato, salvo diversa esplicita determinazione, dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della domanda da parte del Consiglio di Presidenza.

4.6. Il cambio di denominazione da parte di un associato (che ne deve dare tempestiva informazione) non estingue il rapporto associativo.

4.7. La Federazione si riserva di valutare la permanenza dell'Associato aderente nel caso di perdita di coerenza e/o aderenza ai valori della Federazione e del Codice Etico.

5. Diritti ed obblighi dei Soci.

5.1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dalla Federazione del Digitale. I soci effettivi hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

- 5.2. I Soci aggregati hanno diritto a tutte le prestazioni fornite dalla federazione e partecipano attivamente alla vita associativa, collaborando ai tavoli e gruppi di lavoro; partecipano e intervengono all'Assemblea contribuendo alla votazione di coloro che, tra i rappresentanti dei Soci effettivi, si candideranno.
- 5.3. Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione alla Federazione del Digitale e di utilizzarne il logo.
- 5.4. L'adesione del Socio ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta.
- 5.5. L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
- 5.6. I Soci devono fornire, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi annuali.
- 5.7. L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal terzo anno, per il primo triennio, attraverso invio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata inviata presso la sede legale della Federazione. L'efficacia della disdetta ha effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.

6. Sanzioni.

- 6.1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a. decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche nella Federazione;
 - b. decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna alla Federazione;
 - c. sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
 - d. espulsione secondo quanto previsto dall'art. 7.
- 6.2. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale.

7. Cessazione della condizione di Socio.

- 7.1. La condizione di Socio si perde:
 - a. per disdetta da parte del Socio

- b. per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto;
 - c. per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione;
 - d. per espulsione, nel caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale;
 - a) per cessazione attività o fallimento delle Imprese aderenti.
- 7.2. Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione.
- 7.3. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote maturate che vanno pagate secondo quanto fissato di seguito:
- a. nel caso di disdetta entro i termini statutari o di comunicazione di cessazione di attività, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
 - b. nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

8. Contributi.

- 8.1. I criteri oggettivi di determinazione dei contributi annuali dovuti dai Soci per il funzionamento della Federazione sono identici per ogni singola tipologia di Soci, siano essi effettivi o aggregati.
- 8.2. Il Consiglio di Presidenza propone al Consiglio Generale il bilancio preventivo annuale della Federazione e la delibera contributiva con ripartizione degli oneri fra tutti gli Associati. Detta delibera è approvata annualmente dall'Assemblea.
- 8.3. In caso di dissenso da parte del Socio alla delibera di modifica della quota contributiva approvata dall'Assemblea, è riconosciuta al Socio dissenziente la facoltà di disdire la propria adesione alla Federazione; la disdetta produrrà effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

9. Organi della Federazione.

9.1. Sono organi della Federazione:

- a. Sono organi della Federazione:
- b. l'Assemblea
- c. il Presidente
- d. Il Consiglio di Presidenza
- e. il Consiglio Generale
- f. il Collegio dei Revisori
- g. i Probiviri.

9.2. Per il primo triennio la Federazione sarà guidata dall'Assemblea, dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale.

9.3. Al termine del triennio l'Assemblea valuterà l'opportunità di istituire gli altri organismi, quali: il Collegio dei Revisori e i Probiviri. I requisiti e gli obiettivi degli organi che verranno successivamente attivati sono stabiliti sin d'ora nel presente Statuto.

10. L'Assemblea.

10.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con le norme del presente Statuto.

10.2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, se nominati, i Probiviri e il Collegio dei Revisori.

10.3. Ciascun Socio, effettivo o aggregato, potrà partecipare all'Assemblea con uno o più rappresentanti ed avrà a disposizione un numero di voti commisurato ai contributi versati e determinato da una tabella approvata dal Consiglio di Presidenza. I Soci aggregati hanno lo stesso diritto di voto dei Soci effettivi e con i loro voti potranno partecipare alla votazione dei candidati selezionati tra i soci effettivi. La percentuale di voti attribuita a un singolo Socio non potrà comunque eccedere il 50% dei voti disponibili. È ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Socio non può cumulare più di una delega.

10.4. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato:

- a. in via ordinaria, almeno una volta l'anno, previa delibera del Consiglio di Presidenza, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per il rinnovo delle cariche; le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato;
- b. in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivi, o ne faccia richiesta, se nominati, il Collegio dei Revisori Contabili o i Proibiviri, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate; la richiesta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente, con l'indicazione delle materie da porre all'ordine del giorno; verificata la sussistenza dei requisiti, il Presidente procede alla convocazione per una data entro i 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il termine più breve, ove lo ritenesse necessario.

10.5. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci; L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai presenti.

10.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.

10.7. La convocazione avviene con comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

10.8. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede potendo adottare anche sistemi di voto elettronico. In ogni caso, le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto.

10.9. È competenza dell'Assemblea:

- a. eleggere il Presidente;
- b. eleggere i componenti del Consiglio Generale nel numero massimo di 20

- c. decidere di costituire il Collegio dei Revisori ed eleggere i componenti;
- d. decidere di costituire il Collegio dei Probiviri ed eleggerne i componenti;
- e. approvare, nel termine di cui all'art. 19, il Bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f. approvare, nel termine di cui all'art. 19, la delibera dei contributi associativi;
- g. modificare il presente Statuto;
- h. sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.

10.10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento dal Vicepresidente Delegato.

10.11. Non sono ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci non in regola con i versamenti dei contributi dell'anno precedente a quello dell'Assemblea.

11. Il Presidente.

11.1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Generale.

11.2. Il Consiglio Generale valuta i candidati tenendo conto delle qualifiche dei candidati rispetto agli interessi della Federazione, della qualità del programma e dell'esigenza di rappresentare la diversità delle imprese che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali. Il Consiglio Generale individua, con voto a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche, e a scrutinio segreto, il candidato da sottoporre all'Assemblea; per l'elezione si computano, invece, le schede nulle.

11.3. Per il primo mandato triennale il Presidente della Federazione sarà indicato da Consorzio Netcomm.

11.4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta per altri tre anni, anche consecutivi.

11.5. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione dinanzi ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

11.6. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale e tramite, se nominato, il Direttore Generale della Federazione, al coordinamento dell'attività di questa, alla sua gestione ordinaria ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

11.7. Il Presidente riveste un ruolo di sintesi delle componenti della Federazione e può delegare ai Vicepresidenti e ai Componenti il Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

11.8. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Delegato. Venendo a mancare il Presidente, per la nuova elezione l'Assemblea viene convocata entro tre mesi ed il Presidente eletto svolge un regolare mandato per il periodo rimanente del triennio di presidenza in corso.

12. I Vicepresidenti.

12.1. Il Presidente propone al Consiglio Generale la nomina di un numero di vicepresidenti rappresentanti delle diverse componenti associative della Federazione, fino ad un massimo di 5 (cinque) in relazione al numero effettivo del Consiglio Generale.

12.2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione. Ad essi possono essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro degli indirizzi programmatici di attività definiti e approvati dal Consiglio Generale.

12.3. I Vicepresidenti restano in carica tre anni e scadono con il mandato del Presidente. Nel corso del mandato del Presidente i Vicepresidenti che per qualsiasi ragione hanno lasciato il proprio mandato nell'Associazione federata decadono.

13. Il Consiglio di Presidenza.

13.1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a. il Presidente;
- b. i Vicepresidenti.

13.2. I Consiglieri durano in carica per la durata del mandato del Presidente e sono rieleggibili secondo le disposizioni dell'art.12 che regolano la rieleggibilità dei membri elettivi del Consiglio Generale.

13.3. Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito quando risulti presente la metà più uno dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle riunioni è ammesso l'utilizzo di sistemi di video comunicazione e, con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa, di audio conferenza.

- 13.4. Il Consiglio di Presidenza, su convocazione del Presidente si riunisce quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene *anche a mezzo di* posta elettronica *non* certificata o lettera raccomandata da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata, o almeno tre giorni prima nei casi di urgenza.
- 13.5. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato.
- 13.6. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni.
- 13.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, potendo adottare anche sistemi di voto elettronico; per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di uno scrutatore.
- 13.8. Al Consiglio di Presidenza compete di:
- a. dare esecuzione agli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della Federazione, in accordo con le relative delibere adottate dal Consiglio Generale;
 - b. cooptare, su proposta del Presidente fino a 5 (cinque) membri del Consiglio, in sostituzione di membri decaduti o dimissionari, per i quali non è necessaria la ratifica dell'Assemblea;
 - c. nominare e revocare l'eventuale Direttore Generale della Federazione;
 - d. approvare la tabella di ripartizione dei voti ai sensi dell'art. 10 comma 3;
 - e. proporre la convocazione straordinaria dell'Assemblea degli Associati;
 - f. deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria;
 - g. deliberare in merito a progetti o iniziative che richiedano risorse finanziarie dedicate non preventivate in precedenza;
 - h. deliberare in merito alla costituzione o scioglimento delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati Tecnici "ad hoc";
 - i. nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
 - j. valutare e approvare le domande di adesione alla Federazione;

- k. su proposta del Presidente, formulare le proposte del caso al Consiglio Generale circa la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale della Federazione;
- l. predisporre, nel termine di cui all'art. 19 il bilancio consuntivo e preventivo, nonché della delibera contributiva, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- m. proporre al Consiglio Generale delibere in merito agli atti di gestione straordinaria;
- n. proporre al Consiglio Generale la nomina dei rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
- o. proporre al Consiglio Generale l'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali.
- p. proporre al Consiglio Generale la costituzione di sedi o uffici distaccati;
- q. adottare in casi di motivata e indifferibile urgenza ogni delibera di competenza del Consiglio Generale, sottoponendo successivamente tali delibere alla ratifica da parte del Consiglio Generale stesso.

14. Il Consiglio Generale.

14.1. Il Consiglio Generale ha durata triennale ed è composto da:

- a. Il Presidente;
- b. I membri del Consiglio di Presidenza, ovvero i Vicepresidenti;
- c. Da altri membri, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 20 (venti) Consiglieri, inclusi pertanto anche il Presidente e i Vicepresidenti. Per tutti i candidati è e sarà richiesto il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato, sul profilo personale e professionale. L'assemblea vota a scrutinio segreto i candidati.
- d. Partecipano al Consiglio Generale, se nominati e senza diritto di voto, i Probiviri, il Collegio dei Revisori e, inoltre, il Direttore Generale della Federazione, con funzioni di Segretario, e i Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione.

14.2. I membri del Consiglio Generale sono scelti tra le massime cariche legali degli Organi amministrativi o direttivi delle Associazioni e degli Enti direttamente o indirettamente federati. I Consiglieri non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi allo stesso titolo.

14.3. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando risulti presente almeno la metà più uno dei componenti effettivi. Durante le riunioni è ammesso l'utilizzo di sistemi di video comunicazione e, con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa, di audio conferenza.

- 14.4. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti. La convocazione avviene *anche a mezzo di* posta elettronica *non* certificata o lettera raccomandata inviata almeno sette giorni prima della data fissata, o almeno tre giorni prima nei casi di urgenza.
- 14.5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato.
- 14.6. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono al cinquanta per cento delle riunioni fissate nell'intero anno solare. I componenti del Consiglio, che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette, non sono immediatamente rieleggibili. Il Presidente valuterà e sottoporrà al Consiglio Generale eventuali eccezioni dovutamente motivate.
- 14.7. È facoltà del Presidente invitare a intervenire a singole riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, altri rappresentanti di Associati che rivestano ruoli di particolare rilievo nei settori di riferimento della Federazione oppure, di volta in volta, altri soggetti, esterni alle Associate in ragione del contributo che possono garantire ai lavori della singola seduta.
- 14.8. I componenti del Consiglio Generale non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni.
- 14.9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
- 14.10. È competenza del Consiglio Generale:
- a. deliberare gli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della Federazione anche sulla base di eventuali Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici costituiti "ad hoc";
 - b. approvare nel termine di cui all'articolo 19, il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva da sottoporre alla prima adunanza Assembleare successiva.
 - c. approvare e ratificare le decisioni assunte dal Consiglio di Presidenza.

15. Il Collegio dei Revisori.

- 15.1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, può decidere di eleggere tre Revisori contabili effettivi e due supplenti che costituiscono il Collegio dei Revisori e che durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili senza limiti di mandato e sono scelti tra i candidati, in numero superiore a tre, presentati dai Soci effettivi tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili, anche estranei alla Federazione e ai Soci medesimi, avuto riguardo alla loro competenza e tenuto conto dell'incompatibilità con ogni altra carica associativa. I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.
- 15.2. I Revisori contabili, se eletti, vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

16. I Probiviri.

- 16.1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, può decidere di costituire un Collegio dei Probiviri, eleggendo, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni, al termine dei quali sono individualmente rieleggibili per non più di due volte anche consecutive.
- 16.2. Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore a tre. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
- 16.3. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Proboviro è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.
- 16.4. Se il Collegio dei Probiviri è costituito, spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle Parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della Federazione e che non si siano potute definire bonariamente, così come l'interpretazione del presente Statuto.
- 16.5. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri effettivi della Federazione.

- 16.6. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
- 16.7. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- 16.8. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 20 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia e deve essere comunicato alle Parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
- 16.9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri, se nominati, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

17. Disposizioni generali sulle cariche.

- 17.1. Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori.
- 17.2. Possono assumere cariche sociali solo i rappresentanti delle Associazioni, dei Consorzi e delle imprese aderenti alle Associazioni federate. I rappresentanti decadono automaticamente dalle cariche sociali quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.
- 17.3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- 17.4. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
- 17.5. I candidati alle cariche direttive sono sottoposti a parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri, se nominati.

18. Direttore Generale.

- 18.1. Su proposta del Consiglio di Presidenza può essere nominato e revocato un Direttore Generale.

- 18.2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni; sovrintende agli uffici e servizi della Federazione. Su mandato del Presidente esegue gli atti di ordinaria amministrazione in attuazione di quanto approvato dagli Organi sociali.
- 18.3. Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e predispone gli strumenti contabili per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
- 18.4. Per l'adempimento dei suoi compiti al Direttore Generale vengono conferite le necessarie procure speciali e/o ad acta.
- 18.5. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi della Federazione.
- 18.6. Propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE

19. Gestione Economica e Finanziaria.

- 19.1. I contributi per il funzionamento della Federazione sono definiti secondo quanto previsto all'articolo 8.
- 19.2. Specifici progetti e iniziative che richiedano risorse finanziarie finalizzate potranno essere deliberati dal Consiglio di Presidenza e i costi equamente ripartiti tra gli Associati interessati, previa verifica dell'impossibilità di ricorrere alle competenze e alle capacità professionali delle Associazioni federate e delle Imprese in esse rappresentate, in base al principio di sussidiarietà.
- 19.3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e osserverà le seguenti scadenze:
- a. entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio consuntivo;

- b. entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio preventivo e la correlata delibera contributiva.
- c. Il bilancio preventivo, la correlata delibera contributiva ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, entro il 30 giugno di ogni anno.
- d. In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati, se nominato, al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea e potranno essere sottoposti a certificazione della società di revisione, se deciso dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

20. Fondo Comune.

20.1. Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a. dai contributi di cui all'art. 8 e art. 19, comma 2;
- b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e. dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione;
- f. dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato.

20.2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

20.3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e, pertanto, i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

20.4. In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICHE DELLO STATUTO – SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

21. Modifiche Statutarie.

- 21.1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti assegnati e l'approvazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
- 21.2. Per le modifiche del Titolo I, ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare a mezzo posta elettronica certificata o per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 21.3. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore nel momento immediatamente successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea, fatte salve, per l'opponibilità ai terzi, le disposizioni di legge.

22. Scioglimento.

- 22.1. Quando venga domandato da almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto lo scioglimento della Federazione, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito. L'Assemblea, da convocarsi per posta elettronica certificata o lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

23. Disposizioni Finali.

- 23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti della Federazione il foro competente sarà quello della provincia dove ha sede la stessa Federazione.

Letto, approvato e sottoscritto in Milano, in data 19 ottobre 2018.